

## Fisco, lavoro e finanziamenti: le novità della legge di Bilancio



Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020). Tante le novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti. Dall'esonero contributivo parziale nel 2021 per gli autonomi in gestione separata e professionisti con cassa alla nuova cassa integrazione per gli autonomi, i professionisti e le partite Iva. Dalla riduzione dell'Iva per il cibo d'asporto all'esenzione dalla prima rata dell'Imu 2021 degli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Ed ancora: incentivi auto, proroga ed estensione del superbonus 100%, conferma del bonus bebè per tutti i nati nel 2021, congedo di paternità obbligatorio allungato da 7 a 10 giorni e un fondo da 50 milioni di euro per le aziende che aiutano il rientro al lavoro delle neo mamme. Riassumerle non è possibile; dalle prime informazioni che ricaviamo da Ipsoa Editore in questa sede ricordiamo: viene prevista la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito

di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. (probabile la rettifica a 1.200 euro). Viene inoltre modificata la disciplina dell'esonero contributivo per l'assunzione di giovani under 35. In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'esonero contributivo sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Infine, viene esteso alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021 e 2022 lo sgravio contributivo previsto dall'art. 4 commi 9-11 della Legge 92/2012 alla cui lettura rinviamo. //

EUGENIO VITELLO